

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO SINDACALE

In data 07/07/2020 si è svolta una consultazione in via telematica tra:

- La C & P s.r.l. (di seguito denominata anche "l'Azienda"), rappresentata dal Sig. Loreggia Fabio e Sig. Guzzon Federico;

- Le OO.SS. nazionali Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltrasporti

rispettivamente nelle persone di Cinzia Bernardini, Marco Demurtas, Lucia Silvestri;

con cui la C & P s.r.l. – con sede legale in Chieri (To), via Pirandello 23/a , C.F. 06955340010, matricola INPS 8136968780 – evidenzia la necessità di richiedere per i lavoratori occupati in 6 Regioni, come da elenco riportato in calce, l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga, con causale emergenza nazionale COVID-19, in conseguenza della riduzione dell'attività presso le unità indicate nell'allegato a causa delle misure urgenti messe in atto per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui al D.L. 23/2/2020, n. 6 convertito con modifiche dalla legge 5/3/2020, n. 13 e D.L. 19/5/2020 n. 34 e decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52.

PREMESSO

- che le Parti hanno esaminato la situazione aziendale di riduzione dell'attività lavorativa presso le unità produttive ubicate in 6 distinte Regioni, ove l'Azienda opera in regime di appalto, in conseguenza del calo di ordini per eventi non imputabili all'Azienda e riconducibili alle misure urgenti messe in atto per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui al D.L. 23/2/2020, n. 6 convertito con modifiche dalla legge 5/3/2020, n. 13 e D.L. 19/5/2020 n. 34 e decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52;

- che la C & P s.r.l. occupa 338 dipendenti dislocati su appalti ubicati 6 distinte Regioni, di cui a 318 si applica il CCNL imprese di pulizia, servizi integrati, multiservizi" sottoscritto da Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltrasporti UIL, e a cui 20 dipendenti si applica il CCNL del settore "spedizione, autotrasporto merci e logistica;

- che per tutto il periodo di sospensione o riduzione dell'attività per fatto non imputabile all'Azienda e per eventuali ulteriori periodi di sospensione che dovessero derivare dall'emergenza epidemiologica in atto, il personale occupato nelle unità operative di cui all'allegato sarà temporaneamente in esubero, non essendovi ad oggi alternative occupazionali nelle aree interessate;

- che al termine della situazione di emergenza sanitaria in atto e, ove possibile, anche prima, i lavoratori interessati dal presente accordo verranno reimpiegati presso le rispettive, precedenti unità produttive;

- che ai sensi dell'art. 22. del D.L. 17/3/2020, n. 18, e Art. 70 D.L. 19/5/2020 n. 34 e decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52 è concesso il trattamento di integrazione salariale in deroga, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica COVID-19, e per una durata massima di 4 settimane in aggiunta all'esaurimento delle precedenti 14 settimane già autorizzate, nche ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro, qual è la C & P s.r.l., per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario;

- le OO.SS., hanno chiesto di continuare ad individuare, ogni azione volta alla tutela e protezione dei livelli occupazionali e salariali delle lavoratrici e dei lavoratori evidenziando l'esigenza di definire forma di sostegno al reddito;

Dopo ampia ed approfondita discussione sulla situazione aziendale, le Parti sopra citate

CONCORDANO

quanto segue:

- 1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo;
- 2) Le Parti, nel convenire che la riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile all'Azienda, né ai lavoratori, ritengono necessario ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga e richiedere l'erogazione del trattamento di integrazione salariale di cui all' art.70 del D.L. 19/5/2020 n. 34 e decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52; in quanto esaurito il periodo previsto di 14 settimane con decorrenza dal 23 febbraio 2020 di cui all'art. 22. D.L. n. 18/2020, in misura pari al trattamento di integrazione salariale di cui


all'art. 3 del D.Lgs. n. 148/2015, a valere per il periodo dal 05/06/2020 al 02/07/2020 per 338 lavoratori e comunque per un numero complessivo massimo pari a 51815,00 ore, per il personale operante presso le unità produttive come risultanti dall'allegato elenco;

- 3) La causa per la quale si richiede l'intervento della Cassa è l'emergenza epidemiologica nazionale COVID-19.
- 4) Le parti concordano che la riduzione oraria verrà operata in funzione dell'organizzazione delle esigenze aziendali fermo restando l'equa distribuzione tra i lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili nel rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza determinate anche dalla normativa come richiamata in premessa e dalle autorità competenti;
- 5) Le OO.SS. evidenziano l'esigenza di definire forme di sostegno al reddito, dovuta alla criticità dei termini temporali di erogazione da parte dell'Inps dell'integrazione salariale;
- 6) Il trattamento di integrazione salariale verrà corrisposto ai lavoratori direttamente dall'INPS, pertanto per rispondere a quanto sopra, l'azienda comunicherà, contattando i dipendenti, la possibilità di anticipazione della cassa integrazione e provvederà ad erogare gli anticipi in busta paga a chi ne faccia richiesta trattenendo la somma anticipata al momento della ricezione del pagamento dell'INPS al dipendente. I lavoratori si impegnano a comunicare tempestivamente all'azienda l'accredito della Cassa Integrazione.
- 7) Si conviene di monitorare la situazione attraverso periodici incontri anche telematici e su richiesta di una delle Parti a livello territoriale, con il coinvolgimento delle RSA/RSU, per una verifica complessiva di quanto contenuto nel presente accordo, in riferimento alla misura e alle modalità di attuazione della sospensione, della riduzione oraria e della sua distribuzione e rotazione, in relazione alle esigenze produttive dell'Azienda e alle necessità dei lavoratori.
- 8) L'Azienda fornirà alle OO.SS. entro il 31 agosto 2020, la documentazione con il resoconto dell'utilizzo della CGID per le 9 settimane già fruite;
- 9) Le Parti convengono di incontrarsi per sottoscrivere l'accordo per la costituzione e attivazione dei Comitati Sicurezza, come previsti dal paragrafo 13 del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", sottoscritto dalle Parti Sociali, sotto l'egida del Governo, il 14 marzo 2020, aggiornato e integrato il 24 aprile 2020 e recepito nel DPCM del 26 aprile u.s., allo scopo di assicurare adeguata protezione nei luoghi di lavoro ai lavoratori nel periodo dell'emergenza sanitaria da coronavirus e di fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare le misure precauzionali di contenimento;
- 10) Si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza sanitaria COVID-19.


Con la sottoscrizione del presente verbale di esame congiunto, le Parti si danno atto di aver esperito la procedura sindacale ai sensi della normativa vigente anche a livello territoriale, con invio da parte delle OO.SS. del presente verbale alle rispettive organizzazioni territoriali interessate.

Letto confermato e sottoscritto.

p. l'Azienda



p. la Filcams CGIL Nazionale



p. la Fisascat CISL Nazionale



p. la Uiltrasporti Uil Nazionale



p. la FILT CGIL di Parma

p. la FILT CGIL di Modena